



QUESTO AVVISO È IMPORTANTE E RICHIEDE L'IMMEDIATA ATTENZIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI. NON PER LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE NEGLI, O A QUALSIASI PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE NEGLI, STATI UNITI, NEI LORO TERRITORI E POSSEDIMENTI O A QUALSIASI U.S. PERSON O A QUALSIASI ALTRA PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI È ILLEGALE CONSEGNARE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE QUESTO DOCUMENTO. NEL CASO IN CUI VI SIANO DUBBI SULLE AZIONI DA INTRAPRENDERE, GLI OBBLIGAZIONISTI DOVRANNO RIVOLGERSI IMMEDIATAMENTE AI PROPRI CONSULENTI PROFESSIONALI INDIPENDENTI (NEL CASO IN CUI L'OBBLIGAZIONISTA SIA NEL REGNO UNITO, UN CONSULENTE AUTORIZZATO AI SENSI DEL FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEI PORTATORI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58
"€1,250,000,000 CAPITAL SECURITIES DUE 2074" (ISIN: XS0954675129) EMESSE DA ENEL S.P.A. ("ENEL", LA "SOCIETÀ" O L'"EMITTENTE")

Approvazione, ai sensi dell'art. 2415, comma 1, n. 2), c.c., e per mezzo di una delibera straordinaria, di modifiche ai termini e alle condizioni del prestito obbligazionario "€1,250,000,000 Capital Securities due 2074" (ISIN: XS0954675129), consistenti, tra l'altro, nella modifica della durata del prestito e nell'eliminazione degli eventi di inadempimento, nonché in ulteriori modifiche al regolamento del prestito, al Trust Deed e all'Agency Agreement; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Obbligazionisti,

siete stati convocati per discutere e deliberare in merito all'approvazione, ai sensi dell'art. 2415, comma 1, n. 2), c.c., e per mezzo di una delibera straordinaria ("**Delibera Straordinaria**" o "**Extraordinary Resolution**"), di modifiche ai termini e alle condizioni del prestito obbligazionario "€1,250,000,000 Capital Securities due 2074" (ISIN: XS0954675129) (le "**Obbligazioni**" o il "**Prestito Obbligazionario**"), consistenti, tra l'altro, nella modifica della durata del Prestito Obbligazionario e nell'eliminazione degli eventi di inadempimento, nonché in ulteriori modifiche al regolamento del Prestito Obbligazionario, al Trust Deed e all'Agency Agreement, come meglio illustrato nel prosieguo.

Contesto e ragioni della proposta di Delibera Straordinaria

In data 1° settembre 2020, in esecuzione della delibera del 10 giugno 2020 del Consiglio di Amministrazione della Società, Enel ha collocato con successo sul mercato europeo un prestito obbligazionario non convertibile subordinato ibrido "perpetuo" denominato in Euro e destinato ad investitori istituzionali, per un ammontare complessivo pari a Euro 600.000.000,00 (le "**Nuove Obbligazioni**").

A differenza delle Obbligazioni, le Nuove Obbligazioni non hanno una data di scadenza fissa, ma verranno a scadere in ipotesi di scioglimento o liquidazione della Società, come specificato nei relativi termini e condizioni, e non prevedono eventi di inadempimento.

Le modifiche sottoposte all'Assemblea degli Obbligazionisti sono volte ad allineare la struttura del Prestito Obbligazionario a quella delle Nuove Obbligazioni.

In conformità agli applicabili principi contabili IFRS, per effetto di tali modifiche, le Obbligazioni cesseranno di essere rappresentate come passività finanziarie nei bilanci della Società e saranno contabilizzate come *equity*.



Il contesto e le ragioni della proposta di Delibera Straordinaria sono altresì illustrati nel memorandum relativo alla c.d. “*consent solicitation*” pubblicato sul sito internet di Enel S.p.A. (l’**“Emittente”** o **“Enel”**) www.enel.com, all’interno della sezione “Investors” (il **“Consent Solicitation Memorandum”**).

Gli Obbligazionisti sono invitati a leggere la presente relazione (la **“Relazione Illustrativa”**) e il Consent Solicitation Memorandum prima di assumere una decisione di voto in merito alla proposta di Deliberazione Straordinaria.

Proposte di modifica al regolamento del Prestito Obbligazionario

Le proposte di modifica ai termini e alle condizioni del Prestito Obbligazionario sono analiticamente indicate in allegato alla presente Relazione Illustrativa.

Documenti disponibili per la consultazione

Gli Obbligazionisti potranno (a) in orario lavorativo di ciascun giorno della settimana (sabato, domenica e festività pubbliche escluse) prima e durante l’Assemblea, presso la sede legale dell’Emittente in Viale Regina Margherita, n. 137, Italia, e (b) durante l’Assemblea e su richiesta a Lucid Issuer Services Limited, il Tabulation Agent, al seguente indirizzo email: enel@lucid-is.com, consultare copie dei seguenti documenti. Tali documenti saranno consultabili fino a 15 minuti prima dell’Assemblea e durante l’Assemblea stessa:

- l’avviso di convocazione dell’Assemblea;
- la presente Relazione Illustrativa;
- il Consent Solicitation Memorandum; e
- il Trust Deed (che include il regolamento del Prestito Obbligazionario);
- l’Agency Agreement;
- la bozza di Supplemental Trust Deed (che include le modifiche al regolamento del Prestito Obbligazionario);
- la bozza di Supplemental Agency Agreement.

I documenti che precedono sono anche pubblicati sul sito internet dell’Emittente: www.enel.com all’interno della sezione “*Investors*”.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea è stato altresì pubblicato sul sito internet della Irish Stock Exchange (www.ise.ie), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “eMarket Storage” (www.emarketstorage.com), ed è stato distribuito agli Obbligazionisti attraverso i sistemi Euroclear Bank S.A./N.V. e Clearstream Banking, société anonyme. L’estratto dell’avviso di convocazione è stato altresì pubblicato a cura della Società sul quotidiano “Milano Finanza” in data 24 ottobre 2020.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla approvazione dell’Assemblea la seguente proposta di Delibera Straordinaria ai sensi di quanto previsto dal regolamento delle Obbligazioni e dal Trust Deed:

DELIBERA STRAORDINARIA (“Extraordinary Resolution”)

“L’assemblea (l’“Assemblea”) dei portatori (gli “Obbligazionisti”) delle obbligazioni denominate “€1,250,000,000 Capital Securities due 2074” (ISIN: XS0954675129) (le “Obbligazioni”), emesse da ENEL S.p.A. (“ENEL” o l’“Emittente”) in base a delibera consiliare in data 7 maggio 2013 sulla base di un trust deed del 10 settembre 2013 (il “Trust Deed”) stipulato tra l’Emittente e BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited in qualità di trustee degli Obbligazionisti (il “Trustee”);

delibera

1. *di approvare, ai sensi dell'art. 2415, comma 1, n. 2), c.c., le modifiche ai termini e alle condizioni del Prestito Obbligazionario, come analiticamente indicate nel documento allegato al presente verbale sub A [1], consistenti tra l'altro nella modifica della durata del Prestito Obbligazionario e nell'eliminazione degli eventi di inadempimento;*
2. *di approvare le modifiche al Trust Deed attraverso un c.d. supplemental trust deed secondo quanto previsto nella bozza di tale supplemental trust deed, il quale, in caso di legittima approvazione della presente Delibera Straordinaria ("Extraordinary Resolution"), sarà stipulato tra l'Emittente e il Trustee al fine di apportare modifiche ai termini e condizioni delle Obbligazioni a esso allegati, ed effettuare ulteriori modifiche al Trust Deed nell'ambito, tra l'altro, della modifica del Prestito Obbligazionario (il "Supplemental Trust Deed"), sostanzialmente nella bozza presentata all'Assemblea e messa a disposizione sul sito internet dell'Emittente www.enel.com all'interno della sezione "Investors".*
3. *di approvare le modifiche all'agency agreement del 10 settembre 2013 (l'"Agency Agreement") stipulato tra l'Emittente, il Trustee e The Bank of New York Mellon, London Branch, in qualità di Agent Bank e Principal Paying Agent (il "Principal Paying Agent"), attraverso un c.d. supplemental agency agreement secondo quanto previsto nella bozza di tale supplemental agency agreement, il quale, in caso di legittima approvazione della presente Delibera Straordinaria, sarà stipulato tra l'Emittente, il Trustee e il Principal Paying Agent al fine di apportare modifiche ai termini e condizioni dell'Agency Agreement nell'ambito, tra l'altro, della modifica del Prestito Obbligazionario (il "Supplemental Agency Agreement"), sostanzialmente nella bozza presentata all'Assemblea e messa a disposizione sul sito internet dell'Emittente www.enel.com all'interno della sezione "Investors";*
4. *di autorizzare, istruire, richiedere, delegare e dare poteri al Trustee per concordare e perfezionare le modifiche di cui ai paragrafi da 1 a 3 della presente Delibera Straordinaria e per dare efficacia a, ed attuare, tali modifiche alla data, o immediatamente dopo, della Delibera Straordinaria, della stipula del Supplemental Trust Deed e del Supplemental Agency Agreement, sostanzialmente nelle bozze presentate all'Assemblea e messe a disposizione sul sito internet dell'Emittente www.enel.com all'interno della sezione "Investors", con le modifiche (se presenti) che il Trustee ritenga opportune secondo la propria assoluta discrezionalità;*
5. *di autorizzare, istruire, richiedere, delegare e dare poteri all'Emittente per autorizzare, istruire, richiedere, delegare e dare poteri al Principal Paying Agent per sottoscrivere il Supplemental Agency Agreement, sostanzialmente nella bozza presentata all'Assemblea e messa a disposizione sul sito internet dell'Emittente www.enel.com all'interno della sezione "Investors", con le modifiche (se presenti) che l'Emittente ritenga opportune secondo la propria assoluta discrezionalità e concordare e perfezionare ogni documento, strumento, atto e altro negozio che sia ritenuto necessario od opportuno ai fini dell'efficacia e dell'esecuzione della Delibera Straordinaria e delle modifiche descritte nei paragrafi da 1 a 3 della presente Delibera Straordinaria;*
6. *di approvare la predisposizione e sottoscrizione di qualsiasi documento che le autorità competenti possano richiedere in relazione alla modifica del Prestito Obbligazionario e le relative modifiche descritte nei paragrafi da 1 a 3 della presente Delibera Straordinaria;*

¹ Si veda l'allegato alla presente Relazione Illustrativa.

7. *di autorizzare, istruire, richiedere, delegare e dare poteri al Trustee per concordare e perfezionare, secondo sua assoluta discrezionalità, ogni documento, strumento, atto e altro negozio che sia ritenuto necessario od opportuno per svolgere e garantire efficacia alla Delibera Straordinaria;*
8. *di rinunciare a qualsiasi pretesa che gli Obbligazionisti possano avere nei confronti del Trustee derivante da qualsiasi perdita o danno (ivi incluse le spese legali e gli oneri fiscali) che gli Obbligazionisti possano subire o che a essi possa derivare come conseguenza delle azioni intraprese dal Trustee in conformità a questa Delibera Straordinaria e di confermare che gli Obbligazionisti inoltre non riterranno il Trustee responsabile per tale perdita o danno (ivi incluse le spese legali e gli oneri fiscali), a prescindere dalla circostanza che tali perdite fossero o meno prevedibili da parte del Trustee;*
9. *di liberare, indennizzare e tenere manlevato il Trustee da ogni responsabilità (ivi inclusi spese legali e oneri fiscali) per ogni atto od omissione per il quale il Trustee possa essere stato o possa divenire responsabile ai sensi del Trust Deed o delle Obbligazioni connessa alla presente Delibera Straordinaria, la sua esecuzione, le modifiche e i cambiamenti di cui ai paragrafi da 1 a 3 della presente Delibera Straordinaria, ovvero l'esecuzione di tali modifiche e tale liberazione;*
10. *di liberare il Trustee da ogni responsabilità connessa all'esecuzione della presente Delibera Straordinaria anche qualora dovesse essere determinato che la stessa non sia valida o vincolante per qualsiasi motivo;*
11. *di prendere atto e riconoscere che le materie – e più in generale – le deliberazioni all'ordine del giorno non comportano effetti estintivi né sostitutivi delle obbligazioni derivanti dal Prestito Obbligazionario o comunque da esso nascenti;*
12. *di prendere atto e riconoscere che i termini utilizzati in questa Delibera Straordinaria e non altrimenti definiti hanno lo stesso significato a essi attribuito nel Trust Deed;*
13. *di approvare, autorizzare e consentire a ogni abrogazione, emendamento e modificazione, compromesso o accordo relativo ai diritti degli Obbligazionisti nei confronti dell'Emittente nel caso in cui tali diritti sorgano ai sensi del Trust Deed, ovvero afferiscano o risultino dalla presente Delibera Straordinaria, dalle modifiche di cui ai paragrafi da 1 a 3 della presente Delibera Straordinaria (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, la modifica della durata del prestito, e l'eliminazione degli eventi di inadempimento), o la loro implementazione e/o emendamenti e modificazioni al Trust Deed, all'Agency Agreement o la loro implementazione (secondo le modalità previste nella bozza di Supplemental Trust Deed e Supplemental Agency Agreement); e*
14. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e, per esso, al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega – ogni potere occorrente per dare esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale e/o connesso per il buon esito delle stesse”.*

Modifiche al regolamento del Prestito Obbligazionario

[PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE VUOTA]

English version	Italian Courtesy Translation
The first paragraph of the Conditions shall be amended as follows, where the text set out below in blue (“blue text”) shall be considered as being added and the text in red strikethrough below (“red strikethrough text”) shall be considered as being deleted:	Il primo paragrafo delle Condizioni sarà modificato come segue, dove il testo riportato di seguito in blu (“testo blu”) sarà considerato aggiunto e il testo riportato di seguito in carattere barrato rosso (“testo barrato rosso”) sarà considerato eliminato:
<i>The €1,250,000,000 Perpetual Capital Securities due January 10, 2074 (the “Securities”, which expression shall in these Conditions, unless the context otherwise requires, include any further securities issued pursuant to Condition 14 and forming a single series with the Securities) of Enel S.p.A. (the “Issuer”) are constituted by a Trust Deed dated September 10, 2013 (the “Trust Deed”) made between the Issuer and BNY Corporate Trustee Services Limited (the “Trustee”, which expression shall include its successor(s)) as trustee for the holders of the Securities (the “Securityholders”) and the holders of the interest coupons appertaining to the Securities (the “Couponholders” and the “Coupons” respectively, which expressions shall, unless the context otherwise requires, include the talons for further interest coupons (the “Talons”) and the holders of the Talons).</i>	<i>I Titoli di Capitale Perpetui da €1.250.000.000 con scadenza 10 gennaio 2074 (i “Titoli”, il cui termine, nelle presenti Condizioni, salvo che il contesto imponga altrimenti, includerà eventuali ulteriori titoli emessi ai sensi della Condizione 14 e che costituiscono un’unica serie con i Titoli) di Enel S.p.A. (l’“Emittente”) sono costituiti da un Trust Deed del 10 settembre 2013 (il “Trust Deed”) stipulato dall’Emittente e da BNY Corporate Trustee Services Limited (il “Trustee”, la cui definizione includerà il/i suo/suoi successore/i) in qualità di trustee dei portatori dei Titoli (i “Portatori dei Titoli”) e i titolari delle cedole interessi relative ai Titoli (rispettivamente “Titolari delle Cedole” e “Cedole”, le cui definizioni, salvo che il contesto imponga altrimenti, includeranno le cedole di affogliaamento per ulteriori cedole interessi (le “Cedole di Affogliaamento”) e i titolari delle Cedole di affogliaamento).</i>
The definition of “Accounting Event” shall be amended as follows, where the text set out below in blue (“blue text”) shall be considered as being added and the text in red strikethrough below (“red strikethrough text”) shall be considered as being deleted:	La definizione di “Evento Contabile” sarà modificata come segue, dove il testo riportato di seguito in blu (“testo blu”) sarà considerato aggiunto e il testo riportato di seguito in barrato rosso (“testo barrato rosso”) sarà considerato eliminato:
<i>An “Accounting Event” shall occur if as a result of a change in the accounting practices or principles applicable to the Issuer, which currently are the international accounting standards (International Accounting Standards — IAS and International Financial Reporting Standards — IFRS) issued by the International Accounting Standards Board (IASB), the interpretations of</i>	<i>Un “Evento Contabile” si verificherà qualora a seguito di una modifica delle pratiche contabili o dei principi applicabili all’Emittente, che attualmente sono i principi contabili internazionali (International Accounting Standards — IAS e International Financial Reporting Standards — IFRS) emessi dall’International Accounting Standards Board (IASB), delle interpretazioni dell’International</i>

the International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) and the Standing Interpretations Committee (SIC), adopted by the European Union pursuant to Regulation (EC) 1606/2002 (“IFRS”), <u>or any other accounting standards that may replace IFRS</u> which becomes effective after the Issue-Consent Date <u>(the “Change”)</u>, the obligations of the Issuer in respect of the Securities -, following the official adoption of such Change, which may fall before the date on which the Change will come into effect, can no longer be recorded as a “financial liability” <u>“equity” (strumento di capitale)</u>, in accordance with accounting practices or principles applicable to the Issuer at the time of the next Financial Statements, and a recognised accountancy firm of international standing, acting upon instructions of the Issuer, has delivered an opinion, letter or report addressed to the Issuer to that effect, and the Issuer cannot avoid the foregoing by taking reasonable measures available to it.	Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e dello Standing Interpretations Committee (SIC), adottate dall’Unione Europea ai sensi del Regolamento (CE) 1606/2002 (“IFRS”), <u>o di qualsiasi altro principio contabile che possa sostituire gli IFRS</u> che divengono efficaci dopo la Data di <u>Emissione del Consenso (la “Modifica”)</u>, le obbligazioni dell’Emittente con riferimento ai Titoli -, a seguito dell’adozione ufficiale di tale Modifica, che potrebbe avverarsi prima della data in cui la Modifica entrerà in vigore, non potranno più essere contabilizzate quali “passività finanziaria” <u>“patrimonio netto” (strumento di capitale)</u>, in conformità alle pratiche o ai principi contabili applicabili all’Emittente al momento del successivo Bilancio e una società di revisione contabile riconosciuta a livello internazionale, che agisce su istruzioni dell’Emittente, abbia rilasciato un parere, una comunicazione o una relazione indirizzata all’Emittente in tal senso e l’Emittente non possa evitare quanto precede adottando misure ragionevoli a propria disposizione.
The definition of “Consent Date” shall be added between the definition of “Business Day” and the definition of “Decree No. 239” as follows, where the text set out below in blue (“<u>blue text</u>”) shall be considered as being added: <i>“Business Day” means a day which is both a day on which commercial banks and foreign exchange markets settle payments and are open for general business (including dealing in foreign exchange and foreign currency deposits) in London and Milan and a TARGET2 Settlement Day.</i> <u>“Consent Date” means [●] 2020.</u> <i>“Decree No. 239” means Italian Legislative Decree No. 239 of 1 April 1996, as amended.</i>	La definizione di “Data del Consenso” dovrà essere aggiunta tra la definizione di “Giorno Lavorativo” e la definizione di “Decreto n. 239”, come segue, dove il testo di seguito riportato in blu (“<u>testo blu</u>”) sarà considerato aggiunto: <i>“Giorno lavorativo” indica sia un giorno in cui le banche commerciali e i mercati valutari regolano i pagamenti e sono aperti alle attività generali (compresa la negoziazione dei cambi e dei depositi in valuta estera) a Londra e a Milano, sia un Giorno di Pagamento TARGET2.</i> <u>“Data del Consenso” indica il [●] 2020.</u> <i>“Decreto n. 239” indica il Decreto Legislativo n. 239 del 1° aprile 1996, come successivamente modificato.</i>
The definition of “EUR Reset Screen Page” shall be amended as follows, where the text set out below in blue (“<u>blue text</u>”) shall be considered as being added and the text in red strikethrough below (“red strikethrough text”) shall be considered as being deleted: <i>“EUR Reset Screen Page” means the Reuters screen “ISDAFIX2” as at 11:00 a.m. (Brussels</i>	La definizione di “EUR Reset Screen Page” sarà modificata come segue, dove il testo riportato di seguito in blu (“<u>testo blu</u>”) sarà considerato aggiunto e il testo riportato di seguito in carattere barrato rosso (“testo barrato rosso”) sarà considerato eliminato: <i>“EUR Reset Screen Page” indica la schermata di Reuters “ISDAFIX2” alle ore 11:00 (ora di</i>

time Thomson Reuters screen “ICESWAP2” (or such other page as may replace it on Thomson Reuters or, as the case may be, on such other information service that may replace Reuters providing or sponsoring the information appearing there for the purpose of displaying rates comparable to the EUR 5 Year Swap Rate.	Bruxelles la schermata di Thomson Reuters “ICESWAP2” (o un'altra pagina che possa sostituirla su Thomson Reuters o, a seconda dei casi, su un altro servizio di informazione che possa sostituire Reuters nella fornitura o sponsorizzazione delle informazioni che vi appaiono al fine di visualizzare tariffe comparabili a quelle del Tasso Swap su 5 anni in EUR).
The definition of “Event of Default” shall be deleted in its entirety as follows, where the text set out below in red strikethrough below (“red strikethrough text”) shall be considered as being deleted: “Event of Default” has the meaning given to it in Condition 9.1.	La definizione di “Caso di Inadempimento” sarà eliminata integralmente come segue, dove il testo riportato di seguito in barrato rosso (“testo barrato rosso”) sarà considerato eliminato: Per “Evento di Inadempimento” si intende quanto indicato alla Condizione 9.1.
The definition of “Interest Period” shall be amended as follows, where the text set out below in blue (“<u>blue text</u>”) shall be considered as being added and the text in red strikethrough below (“red strikethrough text”) shall be considered as being deleted: “Interest Period” means the period from (and including) the Issue Date to (but excluding) the first Interest Payment Date and each successive period from (and including) an Interest Payment Date to (but excluding) the next succeeding Interest Payment Date, ending on the Maturity Date<u>date fixed for redemption</u>.	La definizione di “Periodo di Interessi” sarà modificata come segue, dove il testo riportato di seguito in blu (“<u>testo blu</u>”) sarà considerato aggiunto e il testo riportato di seguito in barrato rosso (“testo barrato rosso”) sarà considerato eliminato: “Periodo di Interessi” indica il periodo compreso tra la Data di Emissione (quest'ultima intendendosi inclusa) e la prima Data di Pagamento degli Interessi (quest'ultima, intendendosi esclusa) e ogni periodo successivo compreso tra una Data di Pagamento degli Interessi (quest'ultima, intendendosi inclusa) e la successiva Data di Pagamento degli Interessi (quest'ultima, intendendosi esclusa), che termina alla Data di Scadenza <u>data fissata per il rimborso</u>.
The definition of “Insolvency Proceedings” shall be amended as follows, where the text set out below in blue (“<u>blue text</u>”) shall be considered as being added: “Insolvency Proceedings” means any insolvency proceedings or proceedings equivalent or analogous thereto under the laws of any applicable jurisdiction, including, but not limited to, bankruptcy (fallimento), composition with creditors (concordato preventivo) (including pre-concordato pursuant to Article 161(6) of the Italian Bankruptcy Law), forced administrative liquidation (liquidazione coatta amministrativa),	La definizione di “Procedura di Insolvenza” sarà modificata come segue, dove il testo in blu di seguito si considererà aggiunto (“<u>testo blu</u>”): “Procedura di Insolvenza” indica qualsiasi procedura concorsuale o procedura equivalente o analoga ai sensi delle leggi di qualsiasi giurisdizione applicabile, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il fallimento, il concordato preventivo (compreso il pre-concordato ai sensi dell'articolo 161, comma 6, della Legge Fallimentare), la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria, nonché

<i>extraordinary administration (amministrazione straordinaria) and extraordinary administration of large companies in insolvency (amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza), debt restructuring agreements pursuant to Article 182-bis of the Italian Bankruptcy Law (including the procedures described under Article 182-bis(6) of the Italian Bankruptcy Law), and Articles 57 ff. of the Italian Bankruptcy Law Reform, reorganisation plans pursuant to Article 67(3)(d) of the Italian Bankruptcy Law and Article 56 of the Italian Bankruptcy Law Reform, judicial liquidation pursuant to articles 121 ff. of the Italian Bankruptcy Law Reform, the undertaking of any court approved restructuring with creditors or the making of any application (or filing of documents with a court) for the appointment of an administrator or other receiver (curatore), manager administrator (commissario straordinario o liquidatore) or other similar official under any applicable law.</i>	<i>l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, gli accordi di ristrutturazione del debito ai sensi dell'articolo 182-bis della Legge Fallimentare italiana (compresa la procedura descritta all'articolo 182-bis, comma 6, della Legge Fallimentare italiana), e gli articoli 57 e seguenti della Riforma della Legge Fallimentare italiana, i piani di risanamento ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), della Riforma della Legge fallimentare italiana e dell'articolo 56 della Riforma della Legge fallimentare italiana, la liquidazione giudiziale ai sensi degli articoli 121 e seguenti della Riforma della Legge fallimentare italiana, l'impegno di qualsiasi ristrutturazione con i creditori approvata dal tribunale o la presentazione di qualsiasi ricorso (o deposito di documenti presso un tribunale) per la nomina di un amministratore o di un altro curatore, commissario straordinario o liquidatore o altro funzionario analogo ai sensi di qualsiasi legge applicabile.</i>
The definition of “Italian Bankruptcy Law” shall be amended as follows, where the text set out below in blue (“blue text”) shall be considered as being added: <i>“Italian Bankruptcy Law” means Royal Decree No. 267 of 1942, as amended from time to time, including pursuant to the Italian Bankruptcy Law Reform.</i>	La definizione di “Legge Fallimentare italiana” sarà modificata come segue, dove il testo di seguito riportato in blu (“testo blu”) si considererà aggiunto: <i>“Legge Fallimentare italiana” indica il Regio Decreto n. 267 del 1942, come modificato di volta in volta, anche ai sensi della Riforma della Legge Fallimentare italiana.</i>
The definition of “Italian Bankruptcy Law Reform” shall be added between the definition of “Italian Bankruptcy Law” and the definition of “Junior Securities” as follows, where the text set out below in blue (“blue text”) shall be considered as being added: <i>“Italian Bankruptcy Law Reform” means the crisis and insolvency code set out under the Legislative Decree No. 14 of 2019, as amended from time to time.</i>	La definizione di “Riforma della Legge Fallimentare italiana” sarà aggiunta tra la definizione di “Legge Fallimentare italiana” e la definizione di “Titoli Junior”, come segue, dove il testo di seguito riportato in blu (“testo blu”) sarà considerato aggiunto: <i>“Riforma della Legge Fallimentare italiana” indica il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza previsto dal Decreto Legislativo n. 14 del 2019, come di volta in volta modificato.</i>
The definition of “Liquidation Event Date” shall be added between the definition of “Junior Securities” and the definition of “Mandatory Arrears of Interest Settlement Event” as follows,	La definizione di “Data dell'Evento di Liquidazione” sarà aggiunta tra la definizione di “Titoli Junior” e la definizione di “Evento di Pagamento degli Interessi Posticipati”, come segue,

where the text set out below in blue (“<u>blue text</u>”) shall be considered as being added: <u>“Liquidation Event Date” has the meaning given to it in Condition 6.1.</u>	dove il testo riportato di seguito in blu (“<u>testo blu</u>”) si considererà aggiunto: <u>“Data dell’Evento di Liquidazione” ha il significato ad esso attribuito alla Condizione 6.1.</u>
The definition of “Mandatory Arrears of Interest Settlement Event” shall be amended as follows, where the text set out below in blue (“<u>blue text</u>”) shall be considered as being added: <i>A “Mandatory Arrears of Interest Settlement Event” shall have occurred if:</i> (A) <i>a dividend (either interim or final) or any other distribution or payment was validly resolved on, declared, paid or made in respect of any Junior Securities, except where such dividend, distribution or payment was contractually required to be declared, paid or made under the terms of such Junior Securities; or</i> (B) <i>a dividend (either interim or final) or any other distribution or payment was validly resolved on, declared, paid or made in respect of any Parity Securities, except where such dividend, distribution or payment was contractually required to be declared, paid or made under the terms of such Parity Securities <u>(including, without limitation, where any such payment occurs mandatorily at the maturity of such Parity Securities)</u>; or</i> (C) <i>the Issuer or any Subsidiary has repurchased, purchased, redeemed or otherwise acquired any Junior Securities, except where (x) such repurchase, purchase, redemption or acquisition was undertaken in connection with the satisfaction by the Issuer or any Subsidiary of its respective obligations under (i) any share buy-back programme existing <u>at the Issue Date or (ii) any stock option plan or free share allocation plan reserved for directors, officers and/or employees of the Issuer or any associated hedging transaction or (y) such repurchase, purchase, redemption or acquisition is</u></i>	La definizione di “Evento di Pagamento degli Interessi Posticipati” sarà modificata come segue, dove il testo riportato di seguito in blu (“<u>testo blu</u>”) si considererà aggiunto: <i>Si riterrà che si verifichi un “Evento di Pagamento degli Interessi Posticipati” qualora:</i> (A) <i>con riferimento a qualsiasi Titolo Junior siano stati validamente deliberati, dichiarati, pagati o effettuati un dividendo (provvisorio o definitivo) o qualsiasi altra distribuzione o pagamento, salvo nel caso in cui per tale dividendo, distribuzione o pagamento fosse contrattualmente prescritto che la dichiarazione, il pagamento o l’effettuazione avvenisse ai sensi delle condizioni di tali Titoli Junior; o</i> (B) <i>con riferimento a qualsiasi Titolo Parity siano stati validamente deliberati, dichiarati, pagati o effettuati un dividendo (provvisorio o definitivo) o qualsiasi altra distribuzione o pagamento, salvo nel caso in cui per tale dividendo, distribuzione o pagamento fosse contrattualmente prescritto che la dichiarazione, il pagamento o l’effettuazione avvenisse ai sensi delle condizioni di tali Titoli Parity <u>(incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il caso in cui siffatto pagamento avvenga obbligatoriamente alla scadenza di tali Titoli Parity)</u>; o</i> (C) <i>l’Emittente o qualsiasi Controllata abbia riacquistato, acquistato, riscattato o altrimenti acquisito Titoli Junior, salvo nel caso in cui (x) l’assunzione dell’impegno relativo a tale riacquisto, acquisto, riscatto o acquisizione sia avvenuta in relazione all’adempimento da parte dell’Emittente o di qualsiasi Controllata dei rispettivi obblighi ai sensi di (i) qualsiasi programma di riacquisto di azioni proprie <u>esistente alla Data di Emissione o (ii) qualsiasi piano di stock option o piano di attribuzione gratuita di azioni riservato ad</u> amministratori, funzionari e/o dipendenti dell’Emittente o a qualsiasi operazione di copertura associata o (y) sia contrattualmente prescritto che tale riacquisto,</i>

<i>contractually required to be made under the terms of such Junior Securities; or</i> (D) <i>the Issuer or any Subsidiary has repurchased, purchased, redeemed or otherwise acquired any Parity Securities, except where (x) such repurchase, purchase, redemption or acquisition was undertaken in connection with the satisfaction by the Issuer or any Subsidiary of its respective obligations under (i) any share buy-back programme existing at the Issue Date or (ii) any stock option plan or free share allocation plan reserved for directors, officers and/or employees of the Issuer or any associated hedging transaction or (y) such repurchase, purchase, redemption or acquisition is contractually required to be made under the terms of such Parity Securities <u>(including, without limitation, where any such payment occurs mandatorily at the maturity of such Parity Securities)</u> or (z) such repurchase, purchase, redemption or acquisition is effected as a public tender offer or public exchange offer at a purchase price per security which is below its par value.</i>	<i>acquisto, riscatto o acquisizione avvenga in base alle condizioni di tali Titoli Junior; o</i> (D) <i>l'Emittente o qualsiasi Controllata abbia riacquistato, acquistato, riscattato o altrimenti acquisito Titoli Parity, salvo nel caso in cui (x) l'assunzione dell'impegno relativo a tale riacquisto, acquisto, riscatto o acquisizione sia avvenuta in relazione all'adempimento da parte dell'Emittente o di qualsiasi Controllata dei rispettivi obblighi ai sensi di (i) qualsiasi programma di riacquisto di azioni esistente alla Data di Emissione o (ii) qualsiasi piano di stock option o piano di attribuzione gratuita di azioni riservato ad amministratori, funzionari e/o dipendenti dell'Emittente o qualsiasi operazione di copertura associata o (y) sia contrattualmente prescritto che tale riacquisto, acquisto, riscatto o acquisizione debba essere effettuato ai sensi delle condizioni di tali Titoli Parity <u>(compreso il caso in cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tale pagamento avvenga obbligatoriamente alla scadenza di tali Titoli Parity)</u> o (z) tale riacquisto, acquisto, riscatto o acquisizione sia effettuato nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto o di un'offerta pubblica di scambio ad un prezzo di acquisto per titolo che è inferiore al suo valore nominale.</i>
The definition of “Mandatory Settlement Date” shall be amended as follows, where the text set out below in blue (“<u>blue text</u>”) shall be considered as being added and the text in red strikethrough below (“red strikethrough text”) shall be considered as being deleted: <i>“Mandatory Settlement Date” means the earliest of:</i> (A) <i>the fifth Business Day following the date on which a Mandatory Arrears of Interest Settlement Event occurs;</i> (B) <i>following any Deferred Interest Payment, on the next scheduled Interest Payment Date on which the Issuer does not elect to defer all of the interest accrued in respect of the relevant Interest Period; <u>and</u></i>	La definizione di “Data di Pagamento Obbligatorio” sarà modificata come segue, dove il testo riportato di seguito in blu (“<u>testo blu</u>”) sarà considerato aggiunto e il testo di seguito riportato in barrato rosso (“testo barrato rosso”) sarà considerato eliminato: <i>“Data di Pagamento Obbligatorio” indica la prima data tra:</i> (A) <i>il quinto Giorno Lavorativo successivo alla data in cui si verifica un Evento di Pagamento degli Interessi Posticipati;</i> (B) <i>la data successiva a qualsiasi Pagamento di Interessi Differiti, alla successiva Data di Pagamento degli Interessi prevista in cui l'Emittente non sceglie di differire tutti gli interessi maturati in relazione al pertinente Periodo di Interessi; <u>e</u></i>

(C) <i>the date on which the Securities are redeemed (in whole) or repaid in accordance with Condition 6; and, including at the Liquidation Event Date (unless otherwise required by mandatory provisions of applicable law).</i> (D) the date on which an order is made or a resolution is passed for the commencement of any Insolvency Proceedings in respect of the Issuer, or the date on which the Issuer takes any corporate action for the purposes of opening, or initiates or consents to, Insolvency Proceedings in respect of itself.	(C) <i>la data in cui i Titoli sono riscattati (integralmente) o rimborsati in conformità alla Condizione 6; <u>e, compresa la Data dell'Evento di Liquidazione (salvo diversamente prescritto dalle norme imperative della legge applicabile).</u></i> (D) la data in cui viene effettuato un ordine o viene approvata una delibera per l'instaurazione di una Procedura di Insolvenza nei confronti dell'Emittente, o la data in cui l'Emittente intraprende qualsiasi azione societaria ai fini dell'apertura di una Procedura di Insolvenza con riferimento a se stessa, o la instaura o vi acconsente.
The definition of “Maturity Date” shall be deleted in its entirety as follows, where the text set out below in red strikethrough below (“red strikethrough text”) shall be considered as being deleted: “Maturity Date” means January 10, 2074.	La definizione di “Data di Scadenza” sarà eliminata integralmente nel modo seguente, dove il testo riportato di seguito in barrato rosso (“testo barrato rosso”) sarà considerato eliminato: “Data di Scadenza” indica il 10 gennaio 2074.
The definition of “Tax Deductibility Event” shall be amended as follows, where the text set out below in blue (“<u>blue text</u>”) shall be considered as being added and the text in red strikethrough below (“red strikethrough text”) shall be considered as being deleted: <i>A “Tax Deductibility Event” shall be deemed to have occurred if, as a result of a Tax Law Change, payments of interest by the Issuer in respect of the Securities are no longer, or within 90 calendar days of the date of any opinion provided pursuant to Condition 6.4(b)(ii) will no longer be, deductible in whole or in part for Italian corporate income tax purposes, and the Issuer cannot avoid the foregoing by taking reasonable measures available to it. For the avoidance of doubt, a Tax Deductibility Event shall not occur if payments of interest by the Issuer in respect of the Securities are not deductible in whole or in part for Italian corporate income tax purposes solely as a result of general tax deductibility limits set forth by Article 96 of Italian Presidential Decree No. 917 of 22 December 1986, as amended as at (and on the basis of the</i>	La definizione di “Evento di Deducibilità Fiscale” sarà modificata come segue, dove il testo riportato di seguito in blu (“<u>testo blu</u>”) sarà considerato aggiunto e il testo riportato di seguito in barrato rosso (“testo barrato rosso”) sarà considerato eliminato: <i>Si ritiene che si sia verificato un “Evento di Deducibilità Fiscale” qualora, a seguito di una Modifica della Legge Fiscale, i pagamenti degli interessi da parte dell'Emittente in relazione ai Titoli non sono più deducibili in tutto o in parte ai fini dell'imposta italiana sul reddito delle società, o non lo saranno più entro 90 giorni di calendario dalla data di qualsiasi parere fornito ai sensi della Condizione 6.4(b)(ii), e l'Emittente non potrà evitare quanto precede adottando misure ragionevoli a propria disposizione. A scanso di equivoci, non si verificherà un Evento di Deducibilità Fiscale qualora i pagamenti degli interessi da parte dell'Emittente in relazione ai Titoli non sono deducibili in tutto o in parte ai fini dell'imposta italiana sul reddito delle società unicamente in conseguenza dei limiti generali di deducibilità fiscale stabiliti dall'Articolo 96 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, come modificato alla Data <u>di Emissione del Consenso</u> (e sulla base dei</i>

<i>general tax deductibility limits calculated in the manner applicable as at) the Issue-Consent Date.</i>	<i>limiti generali di deducibilità fiscale calcolati secondo le modalità applicabili a quest'ultima data).</i>
The definition of “Tax Law Change” shall be amended as follows, where the text set out below in blue (“<u>blue text</u>”) shall be considered as being added and the text in red strikethrough below (“red strikethrough-text”) shall be considered as being deleted: “Tax Law Change” means (i) any amendment to, clarification of, or change in, the laws or treaties (or any regulations thereunder) of a Tax Jurisdiction affecting taxation, —; <u>(ii) any governmental action or (iii) any amendment to, clarification of, or change in the official position or the interpretation of such governmental action that differs from the previously generally accepted position, in each case, by any legislative body, court, governmental authority or regulatory body, or which differs from any specific written statements made by any governmental authority or regulatory body regarding the anticipated tax treatment of the Securities,</u> which amendment, clarification, change or governmental action is effective, on or after the Issue-Consent Date.	La definizione di “Modifica della Legge Fiscale” sarà modificata come segue, dove il testo riportato di seguito in blu (“<u>testo blu</u>”) sarà considerato aggiunto e il testo di seguito riportato in barrato rosso (“teste barrato-rosso”) sarà considerato eliminato: “Modifica della Legge Fiscale” indica (i) qualsiasi emendamento, chiarimento o modifica delle leggi o dei trattati (o dei relativi regolamenti) di una Giurisdizione Fiscale che incide sull'imposizione fiscale, —; <u>(ii) qualsiasi azione governativa o (iii) qualsiasi emendamento, chiarimento o modifica della posizione ufficiale o dell'interpretazione di tale azione governativa che differisce dalla posizione generalmente accettata in precedenza, in ogni caso, da parte di qualsiasi organo legislativo, autorità giudiziaria, autorità governativa o organismo di regolamentazione, o che differisce da qualsiasi specifica dichiarazione scritta rilasciata da qualsiasi autorità governativa o organismo di regolamentazione in merito all'anticipato trattamento fiscale dei Titoli,</u> il cui emendamento, il cui chiarimento, la cui modifica o la cui azione governativa è efficace alla Data di Emissione <u>del Consenso</u> o successivamente alla stessa.
The definition of “Withholding Tax Event” shall be amended as follows, where the text set out below in blue (“<u>blue text</u>”) shall be considered as being added and the text in red strikethrough below (“red strikethrough-text”) shall be considered as being deleted: A “Withholding Tax Event” shall be deemed to have occurred if, following the Issue-Consent Date: (A) as a result of a Tax Law Change, the Issuer has or will become obliged to pay Additional Amounts in respect of the Securities and such obligation cannot be avoided by the Issuer taking reasonable measures available to it; or (B) a person into which the Issuer is merged or to whom it has conveyed, transferred or leased	La definizione di “Evento di Ritenuta alla fonte” sarà modificata come segue, dove il testo riportato di seguito in blu (“<u>testo blu</u>”) sarà considerato aggiunto e il testo riportato di seguito in barrato rosso (“teste barrato-rosso”) sarà considerato eliminato: Si considera che si sia verificato un “Evento di Ritenuta alla fonte” qualora, successivamente alla Data di Emissione <u>del Consenso</u>: (A) in conseguenza di una Modifica della Legge Fiscale, l'Emittente sia o sarà obbligata a corrispondere Importi Aggiuntivi con riferimento ai Titoli e tale obbligo non possa essere evitato dall'Emittente adottando misure ragionevoli a propria disposizione; o (B) il soggetto in cui l'Emittente è fusa o a cui ha fatto confluire, trasferito o concesso in

all or substantially all of its assets and who has been substituted in place of the Issuer as principal debtor under the Securities is required to pay Additional Amounts in respect of the Securities and such obligation cannot be avoided by such person taking reasonable measures available to it, unless the sole purpose of such a merger, conveyance, transfer or lease would be to permit the Issuer to redeem the Securities.	locazione la totalità o sostanzialmente tutto il proprio patrimonio e che si è sostituito all'Emittente quale debitore principale nell'ambito dei Titoli sia tenuto a corrispondere Importi Aggiuntivi con riferimento ai Titoli e tale obbligo non possa essere evitato con l'adozione di misure ragionevoli a propria disposizione, salvo che l'unico scopo di tale fusione, confluenza, trasferimento o locazione sia quello di consentire all'Emittente di riscattare i Titoli.
Condition 4.1(a)(ii) (“<i>Interest and Interest Deferral – Interest</i>”) shall be amended as follows, where the text set out below in blue (“<u>blue text</u>”) shall be considered as being added and the text in red strikethrough below (“red strikethrough text”) shall be considered as being deleted:	La Condizione 4.1, lettera a), punto ii) (“<i>Interessi e Differimento di Interessi – Interessi</i>”) sarà modificata come segue, dove il testo riportato di seguito in blu (“<u>testo blu</u>”) sarà considerato aggiunto e il testo riportato di seguito in barrato rosso (“testo barrato rosso”) sarà considerato eliminato:
(ii) <i>from (and including) the First Reset Date to (but excluding) the Maturity Date<u>date fixed for redemption</u>, at, in respect of each Reset Period, the relevant EUR 5 year Swap Rate plus:</i> (A) <i>in respect of the Reset Period commencing on the First Reset Date, 5.242 per cent. per annum;</i> (B) <i>in respect of the Reset Periods commencing on January 10, 2024, January 10, 2029 and January 10, 2034, 5.492 per cent. per annum; and</i> (c) <i>in respect of any other Reset Period, 6.242 per cent. per annum,</i> <i>all as determined by the Agent Bank for annual payment in arrear on each Interest Payment Date, commencing on January 10, 2014.</i>	(ii) <i>a partire da (e compresa) la First Reset Date (ma esclusa) la Data di Scadenza<u>data fissata per il rimborso</u>, con riferimento a ciascun Periodo di Rideterminazione, al corrispondente Tasso Swap su 5 anni in EUR maggiorato:</i> (A) <i>per quanto riguarda il Periodo di Rideterminazione che inizia alla First Reset Date, del 5,242 per cento all'anno;</i> (B) <i>per quanto riguarda i Periodi di Rideterminazione che iniziano il 10 gennaio 2024, il 10 gennaio 2029 e il 10 gennaio 2034, del 5,492 per cento all'anno; e</i> (C) <i>per qualsiasi altro Periodo di Rideterminazione, del 6,242 per cento all'anno,</i> <i>tutti come stabilito dalla Banca Agente per il pagamento annuale in arretrato ad ogni Data di Pagamento degli Interessi, a partire dal 10 gennaio 2014.</i>
Condition 4.2(c) (“<i>Interest and Interest Deferral – Interest Deferral</i>” – “<i>Mandatory Settlement of Arrears of Interest</i>”) shall be amended as follows, where the text set out below in red strikethrough below (“red strikethrough text”) shall be considered as being deleted:	La Condizione 4.2, lettera c) (“<i>Interessi e Differimento degli Interessi</i>” – “<i>Differimento degli Interessi</i>” – “<i>Regolamento Obbligatorio degli Interessi Posticipati</i>”) sarà modificata come segue, dove il testo riportato di seguito in barrato rosso (“testo barrato rosso”) sarà considerato eliminato:
(c) <i>Mandatory Settlement of Arrears of Interest</i>	(c) <i>Regolamento Obbligatorio degli Interessi Posticipati</i>

<i>All (but not some only) of any outstanding Arrears of Interest from time to time in respect of all Securities for the time being outstanding shall become due and payable in full and shall be paid by the Issuer on the first occurring Mandatory Settlement Date.</i> <i>Notice of the occurrence of any Mandatory Settlement Date shall be given to the Securityholders in accordance with Condition 11 and to the Trustee and the Principal Paying Agent at least five, but not more than 30, Business Days prior to the relevant due date for payment.</i> <i>If a Mandatory Settlement Date does not occur prior to the calendar day which is the fifth anniversary of the Interest Payment Date on which the relevant Deferred Interest Payment was first deferred, it is the intention, though not an obligation, of the Issuer to pay all outstanding Arrears of Interest (in whole but not in part) on the next following Interest Payment Date.</i>	<i>Tutti (ma non solo alcuni) degli Interessi Posticipati residui di volta in volta con riguardo a tutti i Titoli al momento in circolazione diverranno dovuti ed esigibili integralmente e dovranno essere corrisposti dall'Emittente al verificarsi della prima Data di Pagamento Obbligatorio.</i> <i>Il verificarsi di una Data di Pagamento Obbligatorio dovrà essere comunicato ai Portatori dei Titoli in conformità alla Condizione 11 e al Trustee e all'Agente Pagatore Principale almeno cinque, ma non oltre 30, Giorni Lavorativi precedenti alla corrispondente data di scadenza per il pagamento.</i> <i>Qualora una Data di Pagamento Obbligatorio non si verifichi prima del giorno di calendario che corrisponde al quinto anniversario della Data di Pagamento degli Interessi a cui il relativo Pagamento degli Interessi Differiti è stato prima differito, è intenzione, benché non un obbligo, dell'Emittente pagare tutti gli Interessi Posticipati in sospeso (in tutto ma non in parte) alla successiva Data di Pagamento degli Interessi.</i>
Condition 6.1 (“Redemption and Purchase – Maturity”) shall be amended as follows, where the text set out below in blue (“blue text”) shall be considered as being added and the text in red strikethrough below (“red strikethrough text”) shall be considered as being deleted:	La Condizione 6.1 (“Riscatto e Acquisto – Scadenza”) sarà modificata come segue, dove il testo riportato di seguito in blu (“testo blu”) sarà considerato aggiunto e il testo riportato di seguito in rosso barrato (“testo barrato rosso”) sarà considerato eliminato:
6.1 Maturity <u>No fixed redemption</u> <u><i>Unless previously redeemed or purchased and cancelled as provided below, the Securities will become due and payable and will be redeemed on the date on which a winding up, dissolution or liquidation of the Issuer (otherwise than for the purpose of a solvent amalgamation, merger or reconstruction under which the assets and liabilities of the Issuer are assumed by the entity resulting from such amalgamation, merger or reconstruction and such entity assumes the obligations of the Issuer in respect of the Securities in accordance with Condition 12.2) is instituted (the “Liquidation Event Date”), including in connection with any Insolvency Proceedings, in accordance with (i) any applicable legal provision, or any decision of any judicial or administrative authority, or</i></u>	6.1 Scadenza <u>Assenza di data di scadenza fissa</u> <u><i>Salvo che siano stati precedentemente rimborsati o acquistati e cancellati, come di seguito previsto, i Titoli diverranno dovuti ed esigibili e saranno rimborsati alla data in cui siano avviati la liquidazione o lo scioglimento dell'Emittente (per fini diversi dall'aggregazione, dalla fusione o dalla ristrutturazione solvibili, nell'ambito delle quali le attività e le passività dell'Emittente sono assunte dall'entità risultante da tale aggregazione, fusione o ristrutturazione e tale entità assume le obbligazioni dell'Emittente con riferimento ai Titoli ai sensi della Condizione 12.2) (la “Data dell'Evento di Liquidazione”), anche in relazione a qualsiasi Procedura di Insolenza, in conformità con (i) qualsiasi disposizione di legge applicabile, o qualsiasi decisione di qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, o (ii) qualsiasi</i></u>

<u>(ii) any resolution passed at a shareholders' meeting of the Issuer or (iii) any provision which is set out in the by-laws of the Issuer from time to time (including the maturity of the Issuer which, as of the Consent Date, is set in its by-laws at 31 December 2100). Upon having become due and payable according to the provisions above, the Securities will be redeemed at an amount equal to their principal amount, together with any outstanding interest accrued up to (but excluding) the Liquidation Event Date and any outstanding Arrears of Interest. Unless previously redeemed or purchased and cancelled as provided below, the Issuer will redeem the Securities on the Maturity Date at their principal amount together with any interest accrued to (but excluding) the Maturity Date and any outstanding Arrears of Interest.</u>	<u>delibera approvata in occasione di un'assemblea degli azionisti dell'Emittente o (iii) qualsiasi disposizione che sia di volta in volta stabilita nello statuto dell'Emittente (compresa la scadenza dell'Emittente che, alla Data del Consenso, è fissata nello statuto al 31 dicembre 2100). Dopo essere divenuti dovuti ed esigibili in base alle disposizioni di cui sopra, i Titoli saranno rimborsati a un importo pari al loro importo in linea capitale, unitamente agli eventuali interessi maturati fino alla Data dell'Evento di Liquidazione (esclusa) e agli eventuali Interessi Posticipati dovuti e non pagati a tale data. Salvo che i Titoli siano stati precedentemente riscattati o acquistati o cancellati, come di seguito previsto, l'Emittente li riscatterà alla Data di Scadenza al loro importo in linea capitale unitamente a eventuali interessi maturati alla Data di Scadenza (ma escludendo la stessa) e eventuali Interessi Posticipati in sospeso.</u>
Condition 6.6(a) ("Redemption and Purchase – Early Redemption upon the occurrence of an Accounting Event") shall be amended as follows, where the text set out below in blue ("blue text") shall be considered as being added: (a) <i>If an Accounting Event occurs, the Issuer may redeem all (but not some only) of the Securities at any time at the applicable Early Redemption Price upon giving not less than 30 and not more than 60 calendar days' notice of redemption to the Trustee and the Securityholders in accordance with Condition 11.</i> <u><i>The Issuer may notify the redemption of the Securities as a result of the occurrence of an Accounting Event from (and including) the date on which the Change is officially adopted, which may fall before the date on which the Change will come into effect.</i></u>	La Condizione 6.6 (a) ("Riscatto e Acquisto — Riscatto Anticipato al verificarsi di un Evento Contabile") sarà modificata come segue, dove il testo riportato di seguito in blu ("testo blu") si considererà aggiunto: (a) <i>Qualora si verifichi un Evento Contabile, l'Emittente può rimborsare in qualsiasi momento tutti (ma non solo alcuni) i Titoli al Prezzo di Riscatto Anticipato applicabile, con preavviso di riscatto non inferiore a 30 e non superiore a 60 giorni di calendario da inviare al Trustee e ai Portatori dei Titoli in conformità alla Condizione 11.</i> <u><i>L'Emittente può comunicare il rimborso dei Titoli successivamente al verificarsi di un Evento Contabile a partire dalla data in cui la Modifica è ufficialmente adottata (inclusa), che può essere anteriore alla data in cui la Modifica entrerà in vigore.</i></u>
Condition 7.1 ("Taxation - Payment without Withholding") shall be amended as follows, where the text in red strikethrough below ("red strikethrough text") shall be considered as being deleted: 7.1 Payment without Withholding	La Condizione 7.1 ("Imposizione fiscale - Pagamento senza Ritenuta") sarà modificata come segue, dove il testo riportato di seguito in barrato rosso ("testo barrato rosso") sarà considerato eliminato: 7.1 Pagamento senza Ritenuta

*All payments of principal and interest in respect of the Securities and Coupons by the Issuer will be made without withholding or deduction for or on account of any Taxes imposed or levied by or on behalf of any Tax Jurisdiction, unless such withholding or deduction of the Taxes is required by law. In such event, the Issuer will pay such additional amounts (the “**Additional Amounts**”) as may be necessary in order that the net amounts received by the Securityholders and Couponholders after such withholding or deduction shall equal the respective amounts of principal and interest which would otherwise have been receivable in respect of the Securities or, as the case may be, Coupons in the absence of such withholding or deduction; except that no Additional Amounts shall be payable:*

(a) in respect of any Security or Coupon presented for payment

- i. in any Tax Jurisdiction; or*
- ii. by or on behalf of a holder who is liable for such Taxes in respect of such Security or Coupon by reason of his having some connection with any Tax Jurisdiction other than the mere holding of such Security or Coupon; or*
- iii. by or on behalf of a holder who would be able to avoid such withholding or deduction by presenting the relevant Security or Coupon to another Paying Agent in a Member State of the European Union; or*
- iv. more than 30 days after the Relevant Date except to the extent that a holder would have been entitled to an Additional Amount on presenting the same for payment on such thirtieth day assuming that day to have been a Presentation Date (as defined in Condition 5); or*

*Tutti i pagamenti dell'importo in linea capitale e degli interessi relativi ai Titoli e alle Cedole da parte dell'Emittente saranno effettuati senza ritenuta o deduzione per, o in ragione di, eventuali Imposte prescritte o tassate da, o per conto di, qualsiasi Giurisdizione Fiscale, salvo che tale ritenuta o deduzione delle Imposte sia prescritta dalla legge. In tal caso, l'Emittente pagherà gli importi aggiuntivi (gli “**Importi Aggiuntivi**”) che siano necessari affinché gli importi netti ricevuti dai Portatori dei Titoli e dai Titolari delle Cedole al netto di tale ritenuta o deduzione siano pari ai rispettivi importi in linea capitale e agli interessi che sarebbero altrimenti dovuti con riferimento ai Titoli o, se del caso, alle Cedole in assenza di tale ritenuta o deduzione; salvo che nessun Importo Aggiuntivo sarà pagabile:*

(a) in relazione a qualsiasi Titolo o Cedola presentati per il pagamento

- i. in qualsiasi Giurisdizione Fiscale; o*
- ii. da o per conto di un titolare che è responsabile di tali Imposte in relazione a tale Titolo o Cedola a causa del suo collegamento con qualsiasi Giurisdizione Fiscale, diverso dalla mera detenzione di tale Titolo o Cedola; o*
- iii. da, o per conto di, un titolare che sarebbe in grado di evitare tale ritenuta o deduzione presentando il relativo Titolo o la relativa Cedola ad un altro Agente Pagatore in uno Stato membro dell'Unione europea; o*
- iv. oltre 30 giorni dopo la Data di Riferimento, salvo nella misura in cui un titolare avrebbe avuto diritto a un Importo Aggiuntivo presentando lo stesso Titolo o la stessa Cedola per il pagamento in tale trentesimo giorno, supponendo che tale giorno corrisponda a una Data di Presentazione (come definita nella Condizione 5); o*

v. <i>by or on behalf of a holder if such withholding or deduction may be avoided by such holder producing a declaration or any other statement including, but not limited to, a declaration of residence or non-residence, but fails to do so; or</i> (b) <i>where such withholding or deduction is imposed on a payment to an individual and is required to be made pursuant to European Council Directive 2003/48/EC or any other Directive implementing the conclusions of the ECOFIN Council meeting of 26th-27th November 2000; or</i> (c) <i>in respect of payments made by the Issuer with respect to any Security or Coupon for or on account of imposta sostitutiva pursuant to Decree No. 239 as amended and/or supplemented as at the Issue Date or, for the avoidance of doubt, Italian Legislative Decree No. 461 of November 21, 1997 as amended and supplemented and in all circumstances in which the procedures set forth in Decree No. 239 in order to benefit from a tax exemption have not been met or complied with; or</i> (d) where such withholding or deduction is required to be made pursuant to Law Decree 30 September 1983, No. 512 converted into law with amendments by Law 25 November 1983, No. 649; or <u>(d)</u> (e) <i>where such withholding is required by application of Sections 1471 – 1474 of the U.S. Internal Revenue Code of 1986, as amended, including any administrative regulations or intergovernmental agreements relating thereto; or</i> <u>(e)</u> (f) <i>in the event of payment by the Issuer to a non-Italian resident Securityholder, to the extent that the Securityholder is resident in a country which does not allow for a satisfactory</i>	v. <i>da parte, o per conto, di un titolare, se tale ritenuta o deduzione può essere evitata da tale titolare producendo una dichiarazione o qualsiasi altra dichiarazione che comprenda, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, una dichiarazione di residenza o di non residenza, ma omette di farlo; o</i> (b) <i>ove tale ritenuta o deduzione sia imposta su un pagamento a favore di una persona fisica e debba essere effettuata a norma della direttiva 2003/48/CE del Consiglio europeo o di qualsiasi altra direttiva che attui le conclusioni della riunione del Consiglio ECOFIN del 26-27 novembre 2000; o</i> (c) <i>con riferimento ai pagamenti effettuati dall'Emittente con riguardo a qualsiasi Titolo o Cedola per, o a titolo di, imposta sostitutiva ai sensi del Decreto n. 239, come modificato e/o integrato alla Data di Emissione o, a scanso di equivoci, del Decreto Legislativo n. 461 del 21 novembre 1997, come modificato e integrato, e in ogni caso in cui non siano state compiute o adempiute le procedure previste dal Decreto n. 239 al fine di beneficiare di un'esenzione fiscale; o</i> (d) laddove l'applicazione di tale ritenuta o deduzione sia imposta ai sensi del Decreto Legge n. 512 del 30 settembre 1983, convertito in legge con modifiche dalla Legge n. 649 del 25 novembre 1983; o <u>(d)</u> (e) <i>laddove tale ritenuta sia prescritta in applicazione delle Sezioni 1471 – 1474 dello U.S. Internal Revenue Code (Codice Interno sulle Entrate degli Stati Uniti) del 1986, come modificato, compreso qualsiasi regolamento amministrativo o accordo intergovernativo a esso relativi; o</i> <u>(e)</u> (f) <i>in caso di pagamento da parte dell'Emittente a un Portatore dei Titoli non residente in Italia, nella misura in cui il Portatore dei Titoli sia residente in un paese</i>
---	--

<i>exchange of information with the Italian authorities.</i>	<i>che non consente uno scambio soddisfacente di informazioni con le autorità italiane.</i>
Condition 9 (“Events of Default and Enforcement”) shall be amended as follows, where the text set out below in blue (“<u>blue text</u>”) shall be considered as being added and the text in red strikethrough below (“red strikethrough text”) shall be considered as being deleted:	La Condizione 9 (“Eventi di Inadempimento ed Esecuzione”) sarà modificata come segue, dove il testo riportato di seguito in blu (“<u>testo blu</u>”) sarà considerato aggiunto e il testo riportato di seguito in barrato rosso (“testo barrato rosso”) sarà considerato eliminato:
9 <u>Enforcement on the Liquidation Event Date and No Events of Default</u> and Enforcement 9.1 <u>No Events of Default</u> <u>There are no events of default in relation to the Securities.</u> <u>On the Liquidation Event Date, the Securities will become due and payable at an amount equal to their principal amount, together with any outstanding interest accrued up to (but excluding) the Liquidation Event Date and any outstanding Arrears of Interest.</u> <u>On or following the Liquidation Event Date, no payments will be made in relation to the Junior Securities of the Issuer before all amounts due, but unpaid, on the Securities have been paid by the Issuer.</u> If any of the following events (each an “Event of Default”) occurs, then the Issuer shall, without notice from the Trustee, be deemed to be in default under the Trust Deed, the Securities and the Coupons and in such case, (i) the Securities shall immediately become due and payable at their principal amount together with any accrued and unpaid interest up to (but excluding) the date on which the Securities become so due and payable and any outstanding Arrears of Interest and (ii) the Trustee at its sole discretion may (subject to its being indemnified and/or secured and/or prefunded to its satisfaction) institute steps in order to obtain a judgment against the Issuer for any amounts due in respect of the Securities, including the institution	9 <u>Esecuzione alla Data dell’Evento di Liquidazione e Assenza di Eventi di Inadempimento</u> ed Esecuzione 9.1 <u>Assenza di Eventi di Inadempimento</u> <u>Non sussistono eventi di inadempimento in relazione ai Titoli.</u> <u>Alla Data dell’Evento di Liquidazione, i Titoli saranno dovuti ed esigibili per un importo pari al loro importo in linea capitale, unitamente agli eventuali interessi residui maturati fino alla Data dell’Evento di Liquidazione (esclusa) e non pagati e agli Interessi Posticipati dovuti e non pagati a tale data.</u> <u>Alla Data dell’Evento di Liquidazione o successivamente alla stessa, non saranno effettuati pagamenti in relazione ai Titoli Junior dell’Emittente prima che tutti gli importi dovuti, ma non pagati, in relazione ai Titoli siano stati corrisposti dall’Emittente.</u> Qualora si verifichi uno qualsiasi dei seguenti eventi (ciascuno un “Evento di Inadempimento”), l’Emittente dovrà, senza preavviso da parte del Trustee, essere considerato in stato di inadempimento ai sensi del Trust Deed, dei Titoli e delle Cedole e in tale caso, (i) i Titoli diventeranno immediatamente dovuti e esigibili al loro importo in linea capitale unitamente a eventuali interessi maturati e non pagati fino a (ma esclusa) la data in cui i Titoli diventano così dovuti ed esigibili ed eventuali Interessi Posticipati in sospeso e (ii) il Trustee a sua esclusiva discrezione potrà (a condizione che si ritenga congruamente indennizzato e/o garantito e/o prefinanziato) adottare misure al fine di ottenere una decisione giudiziaria nei confronti dell’Emittente per eventuali importi dovuti in

~~of Insolvency Proceedings against the Issuer or the filing of a proof of claim and participation in any Insolvency Proceedings or proceedings for the liquidation, dissolution or winding up of the Issuer:~~

~~(a) default is made by the Issuer in the payment of any interest which is due and payable in respect of the Securities and the default continues for a period of 30 days or more; or~~

~~(b) a judgment is given for the voluntary or judicial winding up, dissolution or liquidation of the Issuer or restructuring of the Issuer's liabilities pursuant to any Insolvency Proceedings or under any applicable bankruptcy or insolvency law or if the Issuer is liquidated for any other reason (otherwise than for the purpose of a solvent amalgamation, merger or reconstruction under which the assets and liabilities of the Issuer are assumed by the entity resulting from such amalgamation, merger or reconstruction and such entity assumes the obligations of the Issuer in respect of the Securities and an opinion of an independent legal adviser of recognised standing in the Republic of Italy has been delivered to the Trustee confirming the same prior to the effective date of such amalgamation, merger or reconstruction).~~

~~relazione ai Titoli, compresa l'instaurazione di Procedure di Insolvenza nei confronti dell'Emittente o il deposito di una prova di credito e la partecipazione a qualsiasi Procedura di Insolvenza o a procedure per la liquidazione o lo scioglimento dell'Emittente:~~

~~(a) l'Emittente è inadempiente rispetto al pagamento di eventuali interessi dovuti ed esigibili in relazione ai Titoli e l'inadempimento persiste per un periodo pari, o superiore, a 30 giorni; o~~

~~(b) viene resa una sentenza in merito alla liquidazione volontaria o giudiziale o allo scioglimento dell'Emittente o alla ristrutturazione delle passività dell'Emittente ai sensi di una Procedura di Insolvenza o di una qualsiasi legge applicabile in materia fallimentare o di insolvenza o se l'Emittente è liquidato per qualsiasi altro motivo (diverso da una incorporazione, fusione o ristrutturazione solvibile in base alla quale le attività e le passività dell'Emittente sono assunte dal soggetto risultante da tale incorporazione, fusione o ristrutturazione e tale soggetto assume gli obblighi dell'Emittente in relazione ai Titoli e al Trustee viene presentato un parere di un consulente legale indipendente di riconosciuta reputazione nella Repubblica italiana che conferma la stessa prima della data effettiva di tale incorporazione, fusione o ristrutturazione).~~

~~9.2 Enforcement in respect of non-payment of principal~~

9.2 Enforcement on the Liquidation Event Date

~~If default is made by the Issuer in the payment of any principal which has become due and payable in respect of the Securities in accordance with these Conditions and the default continues for a period of 10 days or more. On or following the Liquidation Event Date,~~ the Trustee at its sole discretion may (subject to its being indemnified and/or secured and/or prefunded to its satisfaction), institute steps in order to obtain a judgment against the Issuer for any amounts due in respect of the Securities, including the institution of Insolvency Proceedings against the Issuer or the filing of a proof of claim and participation in any Insolvency Proceedings or proceedings for the liquidation, dissolution or winding-up of the Issuer.

9.3 Enforcement by the Trustee

- (a) Subject to sub-paragraph (b) below, the Trustee may at its discretion and without further notice, take such steps, actions or proceedings against the Issuer as it may think fit to enforce the provisions of the Trust Deed, the Securities and the Coupons, but in no event shall the Issuer, by virtue of the initiation of any such steps, actions or proceedings, be obliged to pay any sum or sums sooner than the same would otherwise have been payable by it.
- (b) The Trustee shall not be bound to take any action referred to in Conditions ~~9.1~~, 9.2 or 9.3(a) above or any other action or steps under or pursuant to the Trust

~~9.2 Esecuzione relativa al mancato pagamento del capitale~~

9.2 Esecuzione alla Data dell'Evento di Liquidazione

~~In caso di inadempimento da parte dell'Emittente nel pagamento di qualsiasi capitale che sia divenuto dovuto e esigibile in relazione ai Titoli in conformità alle presenti Condizioni e l'inadempimento persista per un periodo pari, o superiore, a 10 giorni. Alla Data dell'Evento di Liquidazione o successivamente alla stessa,~~ il Trustee potrà a propria esclusiva discrezione (a condizione che si ritenga congruamente indennizzato e/o garantito e/o prefinanziato), adottare misure per ottenere una decisione giudiziaria nei confronti dell'Emittente per qualsiasi importo dovuto in relazione ai Titoli, compresa l'instaurazione di una Procedura di Insolvenza contro l'Emittente o il deposito di una prova di credito e la partecipazione a qualsiasi Procedura di Insolvenza o procedura volta alla liquidazione o allo scioglimento dell'Emittente.

9.3 Esecuzione da parte del Trustee

- (a) Fatto salvo il seguente sotto-paragrafo b), il Trustee può, a propria discrezione e senza ulteriore comunicazione, adottare le misure, intraprendere le azioni o avviare le procedure nei confronti dell'Emittente che ritenga opportuni per fare rispettare le disposizioni di cui al Trust Deed, ai Titoli e alle Cedole, ma in nessun caso l'Emittente, in forza dell'adozione di tali misure, azioni o procedure, è obbligata a corrispondere alcuna somma o alcune somme prima di quanto essa avrebbe altrimenti dovuto corrispondere.
- (b) Il Trustee non sarà tenuto ad intraprendere alcuna azione di cui alle precedenti Condizioni ~~9.1~~, 9.2 o 9.3, lettera a), né qualsiasi altra azione o iniziativa nell'ambito o ai sensi del

<i>Deed, the Securities or the Coupons unless (a) it has been so directed by an extraordinary resolution of the Securityholders or so requested in writing by the holders of at least one-quarter in principal amount of the Securities then outstanding and (b) it has been indemnified and/or secured and/or prefunded to its satisfaction.</i>	<i>Trust Deed, dei Titoli o delle Cedole salvo che (a) abbia ricevuto istruzioni in tal senso da una delibera straordinaria dei Portatori dei Titoli o gli sia stato richiesto per iscritto dai titolari di almeno un quarto dell'importo in linea capitale dei Titoli al momento in circolazione e (b) si ritenga congruamente indennizzato e/o garantito e/o prefinanziato.</i>
9.4 <i>Enforcement by the Securityholders</i> <i>No Securityholder or Couponholder shall be entitled to proceed directly against the Issuer or to institute any Insolvency Proceedings against the Issuer or to file a proof of claim and participate in any Insolvency Proceedings or institute proceedings for the liquidation, dissolution or winding-up of the Issuer unless the Trustee, having become bound so to proceed, fails so to do within a reasonable period and the failure shall be continuing, in which case the Securityholder or Couponholder shall have only such rights against the Issuer as those which the Trustee would have been entitled to exercise pursuant to this Condition 9.</i>	9.4 <i>Esecuzione da parte dei Portatori dei Titoli</i> <i>Nessun Portatore dei Titoli o Titolare delle Cedole avrà il diritto di procedere direttamente nei confronti dell'Emittente o di instaurare una Procedura di Insolvenza nei confronti dell'Emittente o di depositare una prova di credito o di partecipare a qualsiasi Procedura di Insolvenza o di instaurare procedure per la liquidazione o lo scioglimento dell'Emittente salvo che il Trustee, avendo assunto l'obbligo di procedere, ometta di farlo entro un termine ragionevole e che l'inadempimento persista, nel qual caso il Portatore dei Titoli o il Titolare della Cedola disporrà soltanto dei diritti nei confronti dell'Emittente pari a quelli che il Trustee avrebbe avuto il diritto di esercitare ai sensi della presente Condizione 9.</i>
9.5 <i>Limitation on remedies</i> <i>No remedy against the Issuer, other than as referred to in this Condition 9, shall be available to the Trustee, the Securityholders and the Couponholders, whether for the recovery of amounts due in respect of the Securities or under the Trust Deed or in respect of any breach by the Issuer of any of its other obligations under or in respect of the Securities, the Coupons and the Trust Deed.</i>	9.5 <i>Limitazione dei rimedi</i> <i>Al Trustee, ai Portatori dei Titoli e ai Titolari delle Cedole non sarà reso disponibile alcun rimedio nei confronti dell'Emittente, diverso da quelli indicati nella presente Condizione 9, sia per il recupero degli importi dovuti in relazione ai Titoli o ai sensi del Trust Deed, sia per qualsiasi violazione da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli altri suoi obblighi derivanti dai Titoli, dalle Cedole e dal Trust Deed o con riferimento agli stessi.</i>
Paragraph 3 of Condition 12.1 (“Meetings of Securityholders, Modification, Waiver, Authorisation, Determination and Substitution of the Issuer” – “Meetings of Securityholders”) shall be amended as follows, where the text set out	Il paragrafo 3 della Condizione 12.1 (“Assemblee dei Portatori dei Titoli, Modifica, Rinuncia, Autorizzazione, Determinazione e Sostituzione dell'Emittente” — “Assemblee dei Portatori dei Titoli”) sarà modificato come segue, dove il testo

below in blue (“<u>blue text</u>”) shall be considered as being added and the text in red strikethrough below (“red strikethrough text”) shall be considered as being deleted:	riportato di seguito in blu (“<u>testo blu</u>”) sarà considerato aggiunto e il testo riportato di seguito in barrato rosso (“testo barrato rosso”) sarà considerato eliminato:
<i>The majority to pass a resolution at any meeting (including, where applicable, an adjourned meeting) will be at least two-thirds of the aggregate nominal amount of the outstanding Securities represented at the meeting; provided however that (A) certain proposals, as set out in Article 2415 of the Italian Civil Code (including, for the avoidance of doubt, (a) any modification of the method of calculating the amount payable or modification of the date of maturity or fixed <u>for</u> redemption or any date for payment of interest or; where applicable, of the method of calculating the date of payment in respect of any principal or interest in respect of the Securities or change of the subordination provisions of the Trust Deed and (b) any alteration of the currency in which payments under the Securities are to be made or the denomination of the Securities) may only be sanctioned by a resolution passed at a meeting of the Securityholders by the higher of (i) one or more persons holding or representing not less than one half of the aggregate nominal amount of the outstanding Securities, and (ii) one or more persons holding or representing not less than two thirds of the Securities represented at the meeting and (B) the Issuer’s by-laws may in each case (to the extent permitted under applicable Italian law) provide for higher majorities.</i>	<i>La maggioranza per approvare una delibera in qualsiasi assemblea (compresa, se del caso, un’assemblea rinviata) sarà pari ad almeno due terzi dell’importo nominale aggregato dei Titoli in circolazione rappresentati all’assemblea; a condizione tuttavia che (A) talune proposte, come previsto dall’articolo 2415 del Codice Civile (compresa, a scanso di equivoci, (a) qualsiasi modifica del metodo di calcolo dell’importo dovuto o la modifica della data di scadenza o <u>fissata per il rimborso</u> o qualsiasi data per il pagamento di interessi o, se del caso, del metodo di calcolo della data di pagamento per qualsiasi importo in linea capitale o interesse in relazione ai Titoli o la modifica delle clausole di subordinazione del Trust Deed e b) qualsiasi modifica della valuta in cui devono essere effettuati i pagamenti relativi ai Titoli o della denominazione dei Titoli) possono essere sanzionati solo con una delibera approvata in un’assemblea dei Portatori dei Titoli dal maggiore tra (i) uno o più soggetti titolari o rappresentanti almeno la metà dell’importo nominale aggregato dei Titoli in circolazione, e (ii) uno o più soggetti che detengono o rappresentano almeno due terzi dei Titoli rappresentati all’assemblea e (B) lo statuto dell’Emittente può in ciascun caso (nella misura consentita dalla legge italiana applicabile) prevedere maggioranze più elevate.</i>
Condition 12.3 (“Meetings of Securityholders, Modification, Waiver, Authorisation, Determination and Substitution of the Issuer” – “Waiver, authorisation, determination and exercise by the Trustee of discretions etc.”) shall be amended as follows, where the text set out below in red strikethrough below (“red strikethrough text”) shall be considered as being deleted:	La Condizione 12.3 (“Assemblee dei Portatori dei Titoli, Modifica, Rinuncia, Autorizzazione, Determinazione e Sostituzione dell’Emittente” — “Rinuncia, autorizzazione, determinazione ed esercizio da parte del Trustee dei poteri discrezionali, ecc.”) sarà modificata come segue, dove il testo riportato di seguito in barrato rosso (“testo barrato rosso”) sarà considerato eliminato:

12.3 Waiver, authorisation, determination and exercise by the Trustee of discretions etc.

The Trustee may agree, without the consent of the Securityholders or Couponholders, to any modification of, or to the waiver or authorisation of any breach or proposed breach of, any of the provisions of the Securities or the Trust Deed, ~~or determine, without any such consent as aforesaid, that any Event of Default shall not be treated as such,~~ where, in any such case, it is not, in the opinion of the Trustee, materially prejudicial to the interests of the Securityholders so to do or may agree, without any such consent as aforesaid, to any modification which is, in the opinion of the Trustee, of a formal, minor or technical nature or to correct an error which is manifest, subject in each case as provided in the Trust Deed). Any such modification, waiver, authorisation or determination shall be binding on the Securityholders and the Couponholders and, unless the Trustee otherwise agrees, any such modification shall be notified to the Securityholders in accordance with Condition 11 as soon as practicable thereafter.

12.3 Rinuncia, autorizzazione, determinazione ed esercizio da parte del Trustee dei poteri discrezionali, ecc.

Il Trustee può accettare, senza il consenso dei Portatori dei Titoli o dei Titolari delle Cedole, qualsiasi modifica a, rinuncia a, autorizzazione di, qualsiasi violazione o proposta di violazione di una qualsiasi delle disposizioni dei Titoli o del Trust Deed, ~~o stabilire, senza il consenso di cui sopra, che qualsiasi Evento di Inadempimento dovrà non essere trattato come tale,~~ laddove, in ogni caso, tale circostanza non sia, a parere del Trustee, sostanzialmente pregiudizievole per gli interessi dei Portatori dei Titoli, o può convenire, senza il consenso di cui sopra, qualsiasi modifica che sia, a parere del Trustee, di natura formale, minore o tecnica o di correggere un errore manifesto, fatto salvo in ogni caso quanto previsto dal Trust Deed). Tale modifica, rinuncia, autorizzazione o determinazione sarà vincolante per i Portatori dei Titoli e i Titolari delle Cedole e, salvo che il Trustee non convenga altrimenti, tale modifica sarà comunicata ai Portatori dei Titoli in conformità alla Condizione 11 non appena possibile successivamente al suo verificarsi.